

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Carlo VERMIGLIO	Presidente f.f.
- Avv. Susanna PISANO	Segretario f.f.
- Avv. Antonio BAFFA	Componente
- Avv. Stefano BORSACCHI	“
- Avv. Federico FERINA	“
- Avv. Fabio FLORIO	“
- Avv. Enrico MERLI	“
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dalla dott.ssa M.R.G. avverso la delibera in data 31/1/13 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ha disposto la sua cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati per revisione;

la ricorrente, dott.ssa M.R.G. non è comparsa;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Fabio Florio;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

Con impugnazione depositata in data 11 marzo 2013, la dott.ssa M.R.G. propone ricorso avverso il provvedimento (Pt. 111/2013 del 13/02/2013), con il quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano ha disposto la sua cancellazione dal Registro dei Praticanti, sulla base del disposto dell'art. 8, comma 2 del R.D.L. n. 1578/33, e dell'art. 15, comma 5 del proprio Regolamento sullo svolgimento del tirocinio - oggi non più in vigore e sostituito dal Regolamento adottato dall'ULOF nel settembre 2012 e ratificato dall'Ordine di Milano il 20/12/2012 – che stabiliva la cancellazione del praticante non abilitato, decorsi sette anni dall'iscrizione al Registro.

La ricorrente, iscritta nel Registro ininterrottamente, a partire dal 31/03/2005, senza avere mai chiesto l'abilitazione al patrocinio, lamenta la violazione dell'art. 37 del RDL n. 1578/33 e dell'art. 45 del RD n. 37/34, ove il COA non ha disposto la sua audizione prima dell'adozione della delibera di cancellazione.

Lamenta inoltre l'errata applicazione dell'art. 8, comma 2, del R.D.L. n. 1578/33 poiché, a suo dire, tale disposizione si applicherebbe ai soli praticanti abilitati, e non a quelli iscritti nel solo Registro Speciale.

Evidenzia ancora l'insussistenza dei presupposti per la cancellazione dal Registro dei Praticanti, con pedissequa violazione dell'art. 37 del RDL n. 1578/33, che prevede tassativamente le cause di cancellazione dall'Albo e dai Registri.

Sostiene, in particolare, che, a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, gli obblighi inerenti alla pratica forense, verrebbero automaticamente meno, e sottolinea altresì, l'illegittimità della disposizione regolamentare di cui all'art. 15, comma 5, del Regolamento dell'Ordine di Milano sullo svolgimento del tirocinio.

DIRITTO

Alla luce delle disposizioni costituzionali e della legge ordinaria in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione della Pubblica Amministrazione, e considerando che l'atto finale della cancellazione incide in via diretta su posizioni soggettive, l'obbligo di audizione dell'interessata – nel senso che quest'ultima debba essere messa in grado di conoscere le specifiche ragioni della convocazione e le debba essere assegnato un termine per approntare le proprie difese e deduzioni – non può, in nessun caso essere eluso.

In ordine ai presupposti per la cancellazione del praticante, con riferimento specifico alla posizione rivestita da quello non abilitato – deve rilevarsi che, ove abbia conseguito il certificato di compiuta pratica ovvero abbia maturato il diritto ad ottenerlo, lo stesso può restare iscritto nel registro senza limitazioni di tempo e sino a quando non avrà superato l'esame di avvocato.

E' vero infatti che il decorso del termine di sei anni previsto dall'art. 8 del R.D.L. n. 1578/33, ed il venir meno dell'abilitazione provvisoria, non determinano la perdita dello *status* di praticante e l'interesse a rimanere iscritto al Registro speciale per proseguire nello svolgimento della pratica. L'art. 14 del R.D. n. 37/34, disciplina, infatti, i casi nei quali può essere pronunciata la cancellazione dal Registro dei praticanti e, tra questi, non è prevista la scadenza del sessennio di patrocinio né l'avvenuto rilascio del certificato di compiuta pratica.

Ne consegue che, in difetto di specifica disposizione contraria, il praticante avvocato può rimanere iscritto nel Registro senza limiti di tempo e sino a quando non avrà superato

l'esame abilitativo, a nulla rilevando l'avvenuto rilascio del certificato attestante il compimento del periodo minimo di pratica prescritto.

Sull'altro motivo di ricorso, questo Consiglio si è già pronunciato sulla legittimità dell'art. 15, comma 5, del Regolamento del COA di Milano sulla pratica forense, provvedendo alla sua disapplicazione, in quanto dichiarata illegittima.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in Camera di Consiglio;

- visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37;

accoglie il ricorso proposto dall'avv. M.R.G. avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Così deciso in Roma, lì 19 febbraio 2014.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Susanna Pisano

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Carlo Vermiglio

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 11 novembre 2015

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria